

SPAZIOCORPO  
Associazione Sportiva Dilettantistica

Atto Costitutivo

L'anno duemilatredici il giorno mercoledì venti novembre alle ore 21.00  
(20.11.2013)

Sono presenti i signori:

- BALDAZZI MARCO, nato a Cesena (Fc) il giorno 26 Agosto 1970 e residente a Santarcangelo di Romagna (Rn), Via Piave n. 61, Numero di Codice Fiscale BDMRC70M26C573R;
- URBINATI SANDRA, nata a Rimini (Rn) il giorno 10 dicembre 1983 e residente a Santarcangelo di Romagna (Rn), Via Piave n.61, Numero di Codice Fiscale RBNSDR83T50H294N;
- PACASSONI JLENIA, nata a Rimini (Rn) il giorno 17 maggio 1976 e residente in Rimini (Rn), Via Gino Capponi n.5, Numero di Codice Fiscale PCSJLN76E57H294X;

Detti signori, con il presente atto stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Tra i Signori è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "SPAZIOCORPO Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2.

L'associazione ha sede nel Comune di Rimini alla Via Marecchiese n.152. L'assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi distaccate e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3


L'associazione è sportiva, culturale, apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di ogni attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa. In modo particolare, l'associazione si dedica alla diffusione della pratica della disciplina della danza e delle arti marziali.

Articolo 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'associazione è regolata dalle norme del presente Atto Costitutivo e dallo Statuto Sociale che previa lettura e debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera (A).





(A)

"SPAZIOCORPO Associazione Sportiva Dilettantistica"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel Comune di Rimini (Rn) alla Via Marecchiese n.152 un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "SPAZIOCORPO Associazione Sportiva Dilettantistica", in proseguo di scrittura meglio individuata per brevità come associazione e/o associazione sportiva dilettantistica. L'assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi distaccate, succursali, e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è sportiva, culturale, apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di ogni attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni disciplina sportiva. In modo particolare, l'associazione si occupa dello sviluppo e diffusione delle discipline sportive della danza e delle arti marziali. L'associazione potrà altresì organizzare, per gli altri associati ed anche per terzi, altre attività di carattere notorio utile e necessarie al mantenimento e/o al recupero dell'efficienza fisica, o anche come mezzo di svago e socializzazione. L'associazione si propone pure di organizzare e gestire allestimenti di spettacoli e mostre nel campo teatrale e musicale in genere, con riferimento particolare alla danza; organizzare biblioteche e, più in genere, raccolta di materiale, su supporti di ogni tipo (audio, video, cartaceo) al fine di promuovere sia l'attività teatrale sia quella musicale con particolare riferimento alla danza come cultura artistica vera e propria; tale attività sarà indirizzata sia ai propri associati sia all'esterno. A tal fine l'associazione potrà produrre e diffondere pubblicazioni web, scritte o audiovisive (libri, riviste, giornali, supporti audio e video, programmi radiofonici e televisivi) necessarie per realizzare quanto prima menzionato. L'associazione potrà infine curare l'aggiornamento e la formazione in via prioritaria dei propri associati mediante iniziative a carattere formativo ed informativo, di ricerca e studio, anche in collaborazione con istituti ed enti culturali nazionali ed esteri, con enti pubblici e comunque con tutti quei soggetti, in qualsiasi forma costituiti, interessati all'attività dell'associazione. Sempre per il conseguimento degli scopi sociali, quali attività collaterali ed ad ogni

caso non prevalenti, l'associazione potrà porre in essere attività commerciali e di servizi i cui proventi confluiranno nel bilancio dell'associazione a copertura dei costi legati alle attività istituzionali; a titolo esemplificativo l'associazione potrà ricevere sponsorizzazioni e contributi da terzi, siano essi soggetti pubblici e/o privati, gestire attività di carattere pubblicitario, gestire spettacoli e manifestazioni con ingresso a pagamento. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

#### Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio è efficacemente ed immediatamente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione benché, comunque, soggetta alla verifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale giudizio dissenziente deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### Articolo 5 - Diritti dei soci


Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:



- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, nella quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato, una volta radiato, non può essere più ammesso.

#### Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie o tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o pubblicazione in un giornale locale. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

#### Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto, delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare un'assemblea straordinaria che deliberi con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie o tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o pubblicazione in un giornale locale. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da almeno numero tre 3 soci eletti tra i membri dell'assemblea, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Verbale che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esercita, inoltre, la funzione di tesoriere, per mezzo della quale cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno primo del mese di gennaio terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Articolo 24 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione, o ente di promozione sportiva, di appartenenza.

#### Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsivoglia numero di soci. Approva, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno i 3/4 dei soci, presenti, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, o dall'intero Consiglio Direttivo.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di appartenenza a cui si intenderà aderire e a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Rimini, li venti novembre duemilatredici

Firmato

BALDAZZI MARCO *Marco Baldazzi*  
 URBINATI SANDRA *Sandra Urbini*  
 PACASSONI JLENIA *Pacassoni Jlenia*

31 DIC. 2013

REGISTRATO A RIMINI IL

Verza Euro *189,19* al n. *14209*  
*Leutekente note / 19/10*

Codice Concessione/Banca/Poste

Azienda

CAB/Sportello

*6120* *24269*  
 IL DIRETTORE PROVINCIALE  
 Dr. Elio Padovano

